

**COMUNE DI CORNIGLIO**  
**PROVINCIA DI PARMA**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI BERCETO

Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003") e della L.R. n. 11/207, le modalità di gestione di impianti sportivi di proprietà, o comunque nella disponibilità dell'amministrazione comunale da almeno dieci anni, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

## ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "Amministrazione", il Comune di Corniglio;

b) per "impianti sportivi" le strutture realizzate per un uso prevalentemente sportivo ed attrezzate per una o più attività sportiva esercitate anche a livello agonistico, di proprietà (anche superficiaria) comunale o nella disponibilità comunale da almeno dieci anni o in uso di istituzioni scolastiche;

c) per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello anche agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;

d) per forme di gestione dell'impianto sportivo si intende l'insieme delle operazioni dirette alla utilizzazione dell'impianto consentendo allo stesso di funzionare ed erogare servizi;

e) per "affidamento in gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici inerenti l'utilizzazione dell'impianto propri dell'Amministrazione che rinuncia ad una gestione diretta preferendo ricorrere ad un appalto o ad una concessione;

f) per "tariffe", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;

g) per impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui;

h) per impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.

## ART. 3 – FINALITÀ

Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico, nel senso che la loro utilizzazione deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e, pertanto, deve esserne garantita la massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito sulla base di criteri obiettivi a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva. E' alle seguenti finalità specifiche, che si considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) dare piena attuazione all'articolo 3 dello Statuto, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale e senza fini di lucro;
- c) realizzare una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata" al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dal presente Regolamento e nella relativa delibera di approvazione..

E' competenza della Giunta Comunale, previo accordo con gli eventuali gestori, stabilire le tariffe da applicare agli utenti degli impianti sportivi.

#### ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento della gestione dei seguenti impianti sportivi esistenti di proprietà (anche superficiaria) del Comune di Corniglio o nella sua disponibilità da almeno 10 anni o in uso ad istituzioni scolastiche:

Centro Sportivo "San Michele"	Loc. Le Ghiare	Calcio - tutte le attività della FIGC
Centro Sportivo	Loc. Beduzzo	Calcio
Centro Sportivo	Loc. Bosco	Calcio
Piscina Comunale	Colonia Montana	Nuoto
Palestra Comunale presso Scuole Elementari e Medie	Via Micheli	Attività motoria di base Pallavolo (volley) Pallacanestro (basket)

Il presente regolamento si applica anche agli impianti sportivi di futura realizzazione.

Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività applicando il presente regolamento.

## ART. 5 – FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) direttamente dall'Amministrazione in economia diretta;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate, e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previa procedura ad evidenza pubblica, oppure qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure ad evidenza pubblica o di impossibilità di affidamento diretto, ai sensi del secondo comma – art. 3 – L.R. n. 11/007 e comunque nel rispetto dei principi di massima relativi alle medesime.

L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico dell'organizzazione gestionale del servizio e degli impianti, assumendosi in tutto o in parte i relativi rischi a seconda che si tratti di appalto o concessione ed, in quest'ultimo caso, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture.

L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte del soggetto individuato come gestore.

Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano (ai sensi del secondo comma – art. 2 – L.R. 11/2007):

- 1) a quegli impianti per i quali l'affidamento del servizio di gestione è regolato dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267/00 (a rilevanza economica);
- 2) agli impianti gestiti direttamente dagli enti locali anche attraverso convenzioni tra gli enti stessi, nonché gestiti da società a capitale interamente pubblico o aziende speciali, anche consortili da loro costituite o da associazioni ed istituzioni da loro costituite e partecipate, tra gli altri, dai soggetti di cui al comma 3 – art. 2 - L.R. n. 11/07.

## ART. 6 - SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA .

Il Comune di Corniglio, sia che non possa, sia che non intenda gestire direttamente i propri impianti, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

La società e le associazioni dilettantistiche di cui al comma 1 indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme di cui all'art. 90 – comma 17 – legge

289/02<sup>1</sup> e hanno ottenuto riconoscimento dal CONI, ai sensi art. 7 del D.L. 28.05.2004, n. 136 convertito nella legge 27.07.2004 n. 186 o sono iscritte nei registri delle associazioni di cui all'art. 4 della L.R. 09.12.2002, n. 34.

Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

L'affidamento della gestione a soggetti diversi di quelli di cui al primo comma, avverrà solo nel caso in cui non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica regolarmente esperita fra i soggetti di cui al comma 1, ai sensi del successivo art. 8, oppure non sia stato possibile un affidamento diretto, ai sensi del terzo comma – art. 3 – L.R. n. 11/07.

Qualora anche la procedura ad evidenza pubblica tra soggetti di cui al quarto comma sia andata deserta sarà possibile un affidamento diretto.

#### ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 6 – PRIMO COMMA DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

L'Amministrazione può affidare direttamente ai soggetti di cui all'art. 6 – primo comma del presente regolamento - la gestione di impianti sportivi, nei seguenti casi:

- a) quando sul territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 della L.R. n. 11/2007;
- b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
- c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.

#### ART. 8 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AI SOGGETTI DI CUI AL PRIMO COMMA – ART. 6 MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

Al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 7, l'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 6 – primo comma - quando debba procedere all'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali e non ricorra alla gestione in economia diretta.

La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata con procedura ad evidenza pubblica e preferibilmente con procedura aperta (pubblico incanto) seguendo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 163/06 e del R.D. n. 824 del 1924 (per importi sotto soglia comunitaria).

---

<sup>1</sup> art. 90 – comma 17 – legge 289/02 (Associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del C.C. -Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi D.P.R. 10.02.2000 n. 36 – Società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro).

Ovviamente occorrerà tenere conto della peculiarità dei soggetti a cui è rivolta la procedura di gara, per cui dovrà necessariamente tenersi conto della L.R. 11/07, come risulta anche dall'art. 11 più avanti indicato.

#### ART. 9 – AFFIDAMENTO A SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ART. 6 – PRIMO COMMA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Qualora la procedura ad evidenza pubblica esperita tra i soggetti di cui all'art. 6, primo comma, vada deserta, si potrà procedere ad esperirne un'altra, questa volta rivolta a soggetti diversi, aventi anche una configurazione giuridica in forma imprenditoriale.

In particolare, potrà tenersi conto anche delle disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/00 (relativo a servizi a rilevanza economica). In ogni caso i soggetti candidati dovranno avere i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, nonché qualcuno dei requisiti di cui agli artt. 41 e 42 di tale decreto legislativo, diretti a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa e di idoneità economica e finanziaria. Per accelerare i tempi di aggiudicazione è possibile anche esperire una gara aperta sia ai soggetti di cui all'art. 6 – primo comma ad altri, precisando però, nel relativo avviso, che i soggetti di cui all'art. 6 – primo comma - hanno la prelazione (purchè la relativa offerta sia ritenuta valida).

Si applicheranno, anche in questo caso, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/06 e del R.D. n. 827/1924.

#### ART. 10 – CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

La selezione del soggetto gestore avverrà di norma, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al D.Lgs. n. 163/06, con attribuzione di punteggi, riferiti alle seguenti caratteristiche che saranno elencate secondo un ordine di priorità (l'elencazione è esplicativa e non tassativa):

- esperienza nel settore;
- radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
- numero degli affiliati del settore giovanile che praticano l'attività;
- affidabilità economica;
- qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
- organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili, degli anziani, delle scolaresche;
- presentazione del progetto dell'attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione o, se richiesto nell'avviso pubblico di selezione, del progetto di realizzazione di lavori di migloria o di realizzazioni delle opere ulteriori previste;
- valutazione della convenienza economica dell'eventuale offerta;

Il soggetto dovrà espressamente accettare la bozza di convenzione disciplinante concretamente l'espletamento della gestione;

L'Amministrazione richiederà ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie in relazione alla convenzione regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

## ART. 11 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione, oltre a quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi di cui all'art. 6 – primo comma o altri di cui all'art. 9, i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

In ogni caso i soggetti di cui all'art. 6 – primo comma, partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare di avere i requisiti e le caratteristiche di cui all'art. 2 - comma 4 – L.R. n.11/2007 indicati anche al comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento. Inoltre devono dimostrare:

a) di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi dalla capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie attività, numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;

b) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale, al momento della presentazione dell'istanza;

c) di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere;

d) di essere disponibile a coinvolgere il maggior numero di cittadini, giovani, anziani disabili, nell'attività sportiva praticabile nell'impianto.

La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere attuato dall'Amministrazione tenendo conto:

a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche (in particolare, si richiama l'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, con i dovuti adattamenti qualora si tratti di soggetti di cui all'art. 6 – primo comma – del regolamento);

b) per la solidità della situazione economica, per la capacità tecnica e per l'affidabilità organizzativa, si richiamano gli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/06, con i dovuti adattamenti nel caso dei soggetti di cui all'art. 6 – primo comma del regolamento.

## ART. 12 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Una volta approvata la convenzione - capitolato da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 – secondo comma – lett. e) e lett. l), del D.Lgs. n. 267/00, l'affidamento è di competenza del Responsabile del servizio.

Ai concessionari e' fatto obbligo di assumersi la responsabilità civile e penale esonerando l'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo sia durante

il normale uso dell'attività' sia durante le manifestazioni .

## ART. 13 – CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

- durata dell'affidamento (durata 5 anni eventualmente prorogabili);
- indicazione della disciplina principale e di quelle eventualmente accessorie praticabili nella struttura;
- oneri a carico del gestore;
- oneri a carico del Comune;
- in materia di tariffe d'uso temporaneo da parte degli utenti, è obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dalla Giunta Municipale con apposito provvedimento;
- modalità del controllo da parte dell'ente proprietario;
- modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte della società sportiva;
- penali in caso di inadempienza, tenendo conto delle particolarità dell'impianto;
- obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T e/o altre da indicare;
- eventuale riserva di accesso gratuito per il Comune indicativamente per alcune giornate dell'anno, da concordare con l'Ente gestore e per le finalità stabilite da quest'ultimo;
- eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione (ai sensi dell'art. 4 comma g) LR11/07 applicabile, infatti, agli impianti senza rilevanza economica);

Può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

- la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
- la realizzazione di investimenti in forma diretta per opere di manutenzione straordinaria, autorizzate dall'Amministrazione e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

In questi due ultimi casi potranno essere previsti una eventuale forma di contribuzione da parte del Comune, così come un eventuale esonero del pagamento dal canone o, ancora, un'eventuale proroga dell'incarico.



Il comune di Corniglio può stipulare convenzioni con i soggetti individuati all'articolo 6, primo comma ed altri, per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.

Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orari extra scolastici.

Le convenzioni con qualunque soggetto stipulate sono ispirate a criteri di cui all'art. 4 della L.R. n. 11/'07.

#### Art. 14– NUOVI IMPIANTI

Ai soggetti gestori può essere affidata, la gestione degli impianti unitamente all'incarico per la relativa realizzazione / costruzione o per ampliamento di impianti esistenti, a cura e spese degli stessi.

Gli impianti sportivi possono comprendere spazi per attività ricreative, ludiche e/o commerciali di supporto all'attività sportiva .

#### ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e affidatario, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale.

#### ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore al momento stesso in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione ed è soggetto a duplice pubblicazione : dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni della pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

\*\*\*\*\*